

Penale Sent. Sez. 4 Num. 38558 Anno 2017

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO

Relatore: GIANNITI PASQUALE

Data Udienza: 27/06/2017

### SENTENZA

sul ricorso proposto da

Ruffo Alfonso, nato il 12/09/1983 a Cariati

avverso la sentenza del 26/11/2015 del Tribunale di Castrovillari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.



## RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Castrovillari, quale Giudice di appello, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza 14/05/2013 con la quale il Giudice di Pace di Rossano in data 14.05.2013, aveva ritenuto Ruffo Alfonso responsabile del reato di cui agli artt. 590 commi 1, 2, 3 e 4 c.p.p., in relazione agli artt. 582 e 583 comma 1 n. 1 c.p., poiché - in data 27 giugno 2005, alla guida dell'autovettura Fiat Brava targata BV588GF, percorrendo la SS 106 con direzione Crotone-Rossano, nel centro abitato, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza del Codice della Strada, senza copertura assicurativa e non commisurando la velocità alle condizioni ambientali - aveva investito i pedoni Aiello Lucia, Le Fosse Giuseppina e Le Fosse Carmen, cagionando loro le lesioni descritte nel capo d'imputazione.

La sentenza di primo grado veniva confermata anche in punto di trattamento sanzionatorio, laddove il Ruffo era stato condannato alla pena di euro 650 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile (in solido con il responsabile civile Ina Assitalia, in persona del legale rappresentante).

2. Avverso la suddetta sentenza, tramite difensore di fiducia, propone ricorso il Ruffo, articolando due motivi di doglianza.

2.1. Nel primo motivo si denuncia violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità del ricorrente.

Il Ruffo deduce che il Tribunale di Castrovillari sarebbe giunto ad affermare la sua penale responsabilità esclusivamente sulla base di un parcellizzato e superficiale esame della testimonianza della persona offesa; le dichiarazioni rese da quest'ultima sarebbero state smentite da elementi probatori emersi nel giudizio di primo grado (ed in particolare dal fatto che il teste Conte Alessandro aveva riferito che l'attraversamento era avvenuto da parte dei pedoni al di fuori delle strisce pedonali e che lui procedeva a velocità moderata), ma detti elementi non sarebbero stati tenuti correttamente in considerazione dal Giudice di appello, in violazione di consolidati principi di diritto della giurisprudenza di legittimità. Sotto altro profilo deduce che il Tribunale di Castrovillari, nel confermare la sentenza di primo grado, sarebbe incorso in motivazione contraddittoria in quanto, dopo aver affermato che il comportamento tenuto dalla persona offesa era violativo del codice della strada (l'Aiello, con le sue figlie, nell'attraversare la carreggiata, non si era servita degli



appositi attraversamenti pedonali), aveva poi concluso affermando la sua colpa esclusiva nella causazione dell'evento.

2.2. Nel secondo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione della legge penale e, in particolare, violazione dell'art. 157 c.p.

Il ricorrente deduce che il Tribunale di Castrovillari, pur essendo già prescritto il reato per cui si procede alla data della relativa pronuncia, aveva erroneamente ommesso di dichiarare non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato a seguito di prescrizione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il secondo motivo di ricorso, che qui viene considerato per primo in considerazione della sua rilevanza assorbente ai fini penali, è fondato.

Al riguardo, occorre osservare che il reato di lesioni personali colpose aggravate, si è estinto per decorrenza del termine prescrizione massimo, pari ad anni sette anni e sei mesi, di cui agli artt. 157 e ss. c.p.p..

D'altra parte, nel caso di specie, non si ravvisano profili di inammissibilità del ricorso; e non sussistono gli estremi per pronunciare senza di assoluzione ex art. 129 comma 2 in considerazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio, come compiutamente valutati in entrambe le sentenze di merito.

La sentenza impugnata, dunque, limitatamente alle statuizioni penali, va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, essendo irrilevante, ai fini di detta declaratoria, il fatto che il termine prescrizione sia maturato prima della sentenza di appello (come per l'appunto si è verificato nel caso di specie).

La valutazione del merito si impone ugualmente, oltre gli stretti limiti dell'art. 129 comma 2 c.p.p., dovendosi decidere dell'impugnazione agli effetti civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.

2. Ciò posto, non fondato è il primo motivo di ricorso.

2.1. In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico - giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare *per relationem* a quest'ultima nella ricostruzione del fatto e nelle parti non oggetto di specifiche censure (Sez. 1, sent. n. 4827 del 28/4/1994, Rv. 198613, Lo Parco; Sez. 6, sent. n. 11421 del 25/11/1995, Rv. 203073, Baldini).



Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l'annullamento minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inadeguati a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. (Sez. 5, sent. n. 3751 del 23/3/2000, Rv. 215722, Re Carlo; Sez. 5, sent. n. 3980 del 15/10/2003, Rv. 226230, Fabrizi; Sez. 5, sent. n. 7572 del 11/6/1999, Rv. 213643, Maffei).

Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è causa di annullamento la motivazione incompleta né quella implicita ogniqualvolta l'apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e conclusione probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.

2.2. In applicazione di tali principi, deve osservarsi che la sentenza di secondo grado ha recepito in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, approfondendo alcuni aspetti del complesso probatorio, che avevano formato oggetto di valutazione critica da parte delle difese nei rispettivi atti di appello.

2.2.1. Invero, il giudice di prime cure, all'esito del dibattimento, ha ritenuto provato che Ruffo Alfonso, alla guida dell'autovettura targata BV588GF, ha investito i pedoni Aiello Lucia, Le Fosse Giuseppina e Le Fosse Carmen, cagionando alle stesse, per colpa, le lesioni descritte nel capo di imputazione.

A sostegno di tali conclusioni, ha riportato le risultanze istruttorie, segnatamente:

-la testimonianza della persona offesa Aiello Lucia, la quale aveva riferito circa l'investimento, da parte della vettura condotta dal Ruffo, in pieno centro abitato e aveva descritto le modalità con cui lo stesso era avvenuto, nonché le lesioni riportate dalle vittime;

-la deposizioni del teste Sposato Ercole, all'epoca in servizio presso il Comando Compagnia dei Carabinieri di Rossano, il quale era intervenuto su segnalazione da parte della centrale operativa ed aveva riferito in dibattimento di aver constatato, sul luogo del sinistro, macchie di sangue sull'asfalto - nonché "pezzi di carne di persona umana" - e tracce di frenate "compatibili con le ruote della FIAT Bravo"; aveva poi precisato che il sinistro si era verificato sulla SS 106, su di un tratto rettilineo, in prossimità di un semaforo, che il limite segnalato era 50Km/h; che non era stato possibile accertare la velocità del veicolo al momento dell'impatto, né la posizione del veicolo, perché questo era stato spostato; aveva infine riferito che le condizioni meteorologiche, così come la visibilità, erano buone);

- la deposizione del teste oculare Conte Alessandro, il quale aveva confermato l'investimento delle persone offese da parte della vettura condotta dall'imputato, nonché la circostanza che le condizioni del tempo e dell'asfalto erano buone, precisando che il Ruffo viaggiava ad una velocità superiore ai 50 Km/h; aveva poi aggiunto che il sinistro avveniva nel centro abitato, in prossimità di un semaforo e che poco più avanti rispetto al luogo del sinistro vi erano delle strisce pedonali.

Secondo il giudice di primo grado, le dichiarazioni della persona offesa avevano poi trovato riscontro nei documenti ritualmente prodotti dal PM e, segnatamente, nel "rilevamento tecnico descrittivo del sinistro stradale", nel quale si descriveva, alla luce degli elementi rilevati, una dinamica perfettamente compatibile con quella delineata dalla persona offesa Aiello.

2.2.2. Ed il Tribunale di Castrovillari ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal giudice di pace di Rossano, argomentando che:

-pur nella concisione dell'iter motivazionale, appariva evidente che, secondo il giudice di prime cure, la responsabilità dell'incidente era da ascrivere interamente all'imputato, il quale, percorrendo in pieno centro abitato (peraltro, in prossimità di un semaforo) un tratto di strada rettilineo, avrebbe dovuto avvedersi della presenza dei pedoni ed avrebbe dovuto rallentare o arrestare la marcia, cosa che invece non aveva fatto, violando per l'appunto le regole imposte dal codice della strada;

-le conclusioni del primo giudice erano condivisibili, in quanto era pacifico che l'impatto era avvenuto in un tratto rettilineo, a doppio senso di circolazione, in condizioni di visibilità ottimali, nella corsia opposta rispetto a quella in cui stava viaggiando il Ruffo (che, dunque, aveva invaso l'opposta corsia, come risultava dagli schizzi planimetrici e dalle dichiarazioni della persona offesa Aiello);

- era vero che i militari intervenuti non avevano svolto accertamenti specifici in ordine alla velocità tenuta dal veicolo investitore, ma era altresì vero che sussistevano elementi univoci che facevano ritenere che detta velocità non fosse commisurata alle condizioni dei luoghi: il dato decisivo era stato offerto dal teste a difesa Conte, secondo il quale la vettura viaggiava verosimilmente alla velocità di 70-80 Km/h (mentre in quel tratto di strada vigeva il limite di velocità segnalato di 50 Km/h, trattandosi di centro abitato, come riferisce il teste Sposato); altro elemento significativo era poi la traccia di frenata riscontrata dal teste Sposato sul marito stradale in prossimità dell'impatto, ritenuta compatibile con le ruote del veicolo Fiat Bravo, che, stante l'entità dei danni subiti poi dalla vittima e di quelli materiali riportati allo stesso mezzo condotto dai Ruffo, induceva a ritenere che il veicolo viaggiasse a velocità sostenuta;

-nella ricostruzione della dinamica del sinistro, sulla scorta degli elementi obiettivi riscontrati nel corso del sopralluogo, gli operanti avevano individuato la causa dell'incidente proprio nella "velocità non commisurata" tenuta dal veicolo Fiat Bravo condotto dal Ruffo;

-l'Aiello, con le sue figlie, aveva sì violato l'art. 190 del CdS (a norma del quale il pedone, al fine di attraversare la carreggiata, deve servirsi degli appositi attraversamenti pedonali), ma la condotta del conducente del veicolo investitore aveva avuto carattere assorbente sul piano eziologico, così configurandosi come unica causa dell'evento: infatti, posto che l'impatto avvenne nella corsia opposta rispetto a quella in cui viaggiava il Ruffo e che la persona offesa, insieme alle proprie figlie, aveva quasi concluso l'attraversamento pedonale (circostanza quest'ultima che trovava riscontro nella posizione in cui furono rilevate le macchie di sangue, nonché lo specchio retrovisore del veicolo investitore - era da ritenersi che il Ruffo, se avesse tenuto una condotta di guida prudente ed una velocità contenuta nei limiti, sarebbe riuscito ad evitare l'impatto;

-se vi fosse stata contemporaneità tra le due violazioni, si sarebbe potuto ragionevolmente ravvisare la sussistenza di profili di colpa a carico dei pedoni, perché si sarebbe dovuto richiedere, al conducente, per evitare l'evento, uno sforzo superiore a quello dell'*homo eiusdem condicionis et professionis*, a cagione della repentinità del verificarsi delle condizioni di fatto immediatamente precedenti l'impatto. In altri termini, ed esemplificativamente, se la Aiello e le sue figlie fossero improvvisamente comparse dopo una curva, o se la lunghezza del rettilineo fosse stata significativamente inferiore, il comportamento dei pedoni avrebbe potuto essere eziologicamente rilevante in relazione al verificarsi dell'evento;

-viceversa, nel caso di specie, la presenza delle persone offese sulla sede stradale, significativamente antecedente al sopraggiungere dell'autovettura

condotta dal Ruffo, come si ricavava dagli elementi obiettivi emersi dal complesso delle risultanze probatorie, appariva destituita di rilevanza sotto tale profilo, poiché il Ruffo, rispettando i limiti di velocità e comunque ponendo in essere una condotta diligente in termini di ispezione della sede stradale e, soprattutto, mantenendosi sulla propria corsia, avrebbe potuto e dovuto evitare l'impatto con la Aiello (alla stessa stregua che se, sulla strada, si fosse trovato un ostacolo di altra natura, come un oggetto o un animale);

-le norme più evidentemente violate dal Ruffo erano: quella di cui all'art. 141 comma 2 CdS, che prescrive che "il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile", nonché quella di cui al successivo comma 4, secondo cui "il conducente deve ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi... in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tendono a scansarsi diano segni di incertezza";

-per le ragioni sopra esposte era da escludersi il nesso causale tra la condotta delle persone offese, per quanto non conforme alle prescrizioni del CdS, e l'evento prodottosi ai loro danni, evento interamente ascrivibile al comportamento dell'imputato che – su un rettilineo, in pieno centro abitato, in condizioni di visibilità ottimali – non aveva posto in essere alcuna condotta ad evitare l'impatto con l'ostacolo già presente sulla sede stradale, in un momento significativamente antecedente a quello del suo sopraggiungere, impatto che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza nell'ispezionare la strada e rispettando i limiti di velocità imposti.

In definitiva, secondo il Tribunale, alla luce delle considerazioni suesposte, la determinazione del sinistro in esame andava "certamente" ascritta alla integrale responsabilità del conducente del veicolo, l'odierno ricorrente Ruffo Alfonso. E tale conclusione è conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale (cfr., tra le altre, Sez. IV, sent. n. 20027 del 16/04/2008, Di Cagno), l'avvistamento del pedone implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale ogni conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare; moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento.

2.3. A fronte di tale motivata e coerente decisione – per nulla inficiata da vizi logici o giuridici che ne vulnerino la complessiva tenuta – il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione rispetto a quelli adottati da entrambi i giudici di merito. Un tale modo di procedere è però

inammissibile perché trasformerebbe la Corte di Cassazione nell'ennesimo giudice del fatto.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere confermata quanto alle statuizioni civili.


**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alle statuizioni penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso quanto alle statuizioni civili.

Così deciso il 27/06/2017.

Il Consigliere estensore  
Pasquale Gianniti



Il Presidente  
Rocco Marco Blaiotta

